

N. 14360/2021 r.g.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Addì 25.6.2021, alle ore 10.20, dinanzi al sottoscritto giudice, dott.ssa Maria Pasqualina Grauso,
non è comparso assistito dall'avvocato di fiducia

Per la Questura è presente Sovrintendente Capo Coordinatore Pietro Di Felice.

La Questura chiede la proroga del trattenimento in quanto vi è stato il rigetto dell'istanza di protezione internazionale, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego e il soggetto sarebbe dovuto essere rimpatriato, ma ha rifiutato di farsi il tampone in data 11.6.2021 e 22.6.2021, come da documenti esibiti

L'avv. rappresenta che non si può subordinare la restrizione della libertà personale al rifiuto di un tampone, non essendo tale ipotesi contemplata dalla normativa per giustificare una inattività dell'amministrazione; deduce che il rigetto della sospensiva risale al 26.4.2021 ed il soggetto è ancora trattenuto, non avendo fatto nulla la p.A. per attivarsi affinché il soggetto lasciasse il territorio; l'udienza c'è stata il 21.6.2021 e si è in attesa del suo esito.

L'avv. rappresenta inoltre che il ragazzo è in uno stato depressivo, ma il difensore non riesce ad avere notizie in merito a colloqui psichiatrici effettuati dal trattenuto; afferma inoltre che il soggetto presenta una problematica ai reni ed ha infatti preso appuntamento per ecografia renale, come da documentazione che deposita. Si oppone alla proroga del trattenimento ed in subordine chiede termini più ristretti.

La Questura fa presente che la Amministrazione si è attivata ben due volte per un rimpatrio; deduce che il trattenimento è finalizzato al rimpatrio e che la proroga è necessaria anche per effettuare il tampone.

Con riguardo alle problematiche mediche del trattenuto la Questura afferma che nel centro c'è un Ente gestore che gestisce la vita giornaliera degli ospiti e uno staff medico che gestisce l'idoneità all'ingresso al centro, che viene certificata dalla Asl con certificato di idoneità; inoltre durante la permanenza al centro, se emergessero problematiche mediche e dovesse subentrare una patologia, i medici del centro fissano delle visite specialistiche presso strutture specializzate; è il medico quindi che stabilisce l'idoneità o meno del trattenuto durante la permanenza ed in mancanza di indicazioni il soggetto deve ritenersi idoneo.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio il giudice preso atto che la Commissione Territoriale di Roma ha provveduto alla audizione del richiedente asilo, respingendo la domanda di protezione per manifesta infondatezza; osservato che è stata altresì rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego;

considerato che le motivazioni addotte dal trattenuto a giustificazione dell'espatrio, delle quali peraltro non è stato offerto alcun riscontro in sede di udienza di convalida, non sembrano fornire una valida base per una qualche forma di protezione;
rilevata quindi l'assenza nel racconto reso dal ricorrente in sede di convalida di elementi inclusivi della protezione internazionale;
considerato che la domanda sembra quindi essere strumentale;
osservato che allo stato le dedotte condizioni di salute dello straniero, peraltro non documentate, non risultano incompatibili con il trattenimento nel centro;
considerato che il trattenuto ha rifiutato per due volte di effettuare il tampone per Covid, necessario al fine dell'espatrio;
rilevato che la procedura non ha presentato particolari ritardi e non è dunque applicabile il disposto dell'art. 6, comma 6, d.lgs 142/2005;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 6, comma 9 d.lgs 142/2015, i presupposti che fondano la proroga del trattenimento in corso sono i medesimi previsti per la convalida;
ritenuto che il trattenimento dello straniero presso il CPR è funzionale allo svolgimento ed al completamento della domanda di asilo presentata dallo stesso straniero, alla sua identificazione e all'esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione;
considerato che la difesa non ha addotto alcun nuovo elemento che consenta di prevenire ad una differente valutazione del caso rispetto alla situazione emersa dall'audizione in sede di convalida;
considerato che permangono le ragioni che hanno motivato il precedente provvedimento di convalida

P.Q.M.

autorizza la richiesta di proroga.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 25.6.2021

Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso